

Condizioni generali di fornitura della ECOMAL Italy S.r.l.

I. Ambito di applicazione

1. Le seguenti condizioni generali di fornitura della ECOMAL Italy S.r.l. („fornitore“) valgono per tutti i rapporti commerciali presenti e futuri con clienti non-consumatori („committente“).
2. Eventuali termini e condizioni divergenti o supplementari del committente diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui il fornitore ha espressamente acconsentito alla loro applicazione.

II. Offerte e conclusione del contratto, caratteristica dei beni

1. Se non espressamente indicato, i prezzi indicati dal fornitore sono validi per 30 giorni; altrimenti, l'offerta del fornitore è soggetta a modifiche e non è vincolante. La conferma d'ordine scritta del fornitore (incluso e-mail, pec, fax) è determinante per individuare la portata dell'obbligo di consegna. L'ordine si considera accettato solo al momento dell'invio della conferma d'ordine o della spedizione della merce.
2. Il committente non è autorizzato a trasferire i suoi diritti contrattuali a terzi senza il consenso espresso del fornitore.
3. I campioni sono considerati come campioni illustrativi non vincolanti. Salvo diverso accordo scritto tra le parti (incluso e-mail, pec, fax), tutte le forniture vengono effettuate sulla base della scheda tecnica specifica del prodotto valida al momento della conclusione del contratto. Ciò vale anche in caso di adattamenti del prodotto secondo le specifiche del committente, tenendo conto di eventuali informazioni divergenti e/o supplementari nella scheda tecnica.
4. In caso di adattamenti del prodotto secondo le specifiche del committente, tutti i disegni e i documenti forniti dal committente rimangono di proprietà del committente. I disegni e i documenti forniti dal committente possono tuttavia essere messi a disposizione di terzi (in particolare produttori) ai quali il fornitore ha ceduto in modo lecito forniture o servizi. Inoltre, il fornitore ha il diritto di memorizzare i dati forniti elettronicamente per il consueto salvataggio dei dati.

III. Prezzi e condizioni di pagamento

1. Se non diversamente concordato, si applicano i prezzi netti del fornitore validi al momento della conclusione del contratto. I prezzi sono documentati nella valuta indicata sulla conferma d'ordine o sulla fattura, cioè "EX WORKS - European Central Warehouse ECOMAL Kirchzarten", INCOTERMS® 2020, più l'imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dalla legge, oltre eventuali costi di assicurazione, trasporto e imballaggio, nonché eventuali altre tasse e imposte.
2. Le fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla consegna e dalla fatturazione senza alcuna detrazione e nella valuta indicata sulla fattura. La data di ricevimento del pagamento è determinante. Il committente ha diritto a eventuali sconti solo se il pagamento è puntuale.
3. Tuttavia, il fornitore è legittimato in qualsiasi momento, senza dover fornire spiegazione alcuna, a pretendere il pagamento della merce contestualmente alla consegna/prestazione.
4. Alla scadenza del termine di pagamento, il committente è da considerarsi in mora, senza necessità di ulteriore avviso o di particolari ingiunzioni di pagamento. Durante il periodo di mora, gli interessi moratori saranno addebitati sul prezzo d'acquisto al tasso d'interesse legale applicabile in quel momento (Art. 5, D.Lgs. 231/2002). Il fornitore si riserva il diritto di richiedere i danni causati dal ritardo.
5. Il committente è autorizzato alla compensazione e a far valere un diritto di ritenzione solo se le contro pretese sono incontestate, sono state accertate con sentenza passata in giudicato o sono in rapporto di reciprocità con il credito del fornitore.

IV. Patto di riservato dominio

1. Il fornitore si riserva la proprietà di tutte le forniture (merce sottoposta al riservato dominio) fino all'adempimento di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dal rapporto commerciale (riserva di conto corrente). La riserva di proprietà comprende anche le parti di ricambio o di scambio, a meno che non diventino componenti essenziali attraverso l'installazione.
2. Il committente è obbligato a tenere in custodia, mantenere e conservare accuratamente la merce consegnata con riserva di proprietà a proprie spese e ad assicurarla contro il fuoco, i danni dell'acqua, lo scasso e il furto.
3. Durante la custodia, il committente non può dare in pegno o trasferire la proprietà a titolo di garanzia. Il committente ha il diritto di vendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso dell'ordinaria amministrazione, a condizione che non sia in ritardo col pagamento. Se il committente vende la merce con riserva di proprietà, cede al fornitore già i suoi futuri crediti derivanti dalla rivendita o da qualsiasi altro motivo giuridico per intero senza necessità di dichiarazioni particolari – in caso di comproprietà, in proporzione alla quota di comproprietà; in caso di vendita senza un accordo di prezzo individuale, all'importo del prezzo della merce riservata fatturato dal fornitore. La cessione è accettata dal fornitore.
4. Fino alla revoca, il committente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti al fornitore per conto di lui a proprio nome. Se il committente agisce in violazione del contratto - in particolare se è in ritardo con il pagamento di un credito - il fornitore può richiederli di comunicare la cessione e di fornirgli le informazioni e i documenti necessari per la riscossione del credito.
5. Il committente è autorizzato a lavorare, trasformare o combinare con altri oggetti la merce sottoposta al riservato dominio. In questo caso, il fornitore acquisisce la comproprietà del nuovo oggetto nella misura della quota risultante dal rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà lavorata, trasformata o combinata (valore della fattura) e il valore dell'altra merce lavorata al momento della lavorazione, trasformazione o combinazione. L'oggetto lavorato, trasformato o combinato è considerato una merce con riserva di proprietà.

6. In caso di vendita del nuovo oggetto, la cessione anticipata concordata (cfr. IV.3.) si applica solo all'importo del valore della fattura della merce con riserva di proprietà. La quota del credito assegnata al fornitore deve essere soddisfatta con priorità rispetto ai crediti del committente. Per quanto riguarda l'autorizzazione a riscuotere crediti e le condizioni per la sua revoca, si applica di conseguenza il paragrafo 4 del presente articolo IV.
7. Per quanto riguarda il diritto al compenso in caso di combinazione, il paragrafo 6 di questo articolo IV si applica anche nel caso in cui le merci soggette a riserva di proprietà siano combinate con beni immobili o mobili.
8. In caso di pignoramento, sequestro, confisca o altre disposizioni o interventi da parte di terzi, il committente è tenuto ad informare immediatamente il fornitore. In caso di violazione del contratto da parte del committente, in particolare nel caso di ritardo nel pagamento, il fornitore ha il diritto, dopo aver fissato un termine ragionevole, di esigere la restituzione della merce a spese del committente. Il committente è obbligato a rilasciare la merce. Il ritiro della merce costituisce recesso dal contratto solo se questo viene espressamente dichiarato dal fornitore. Il fornitore può, previo avviso, vendere la merce soggetta a riserva di proprietà e soddisfare col relativo ricavato i suoi crediti sospesi.

V. Termini di consegna, mora, documentazione dei danni da trasporto

1. La consegna è effettuata con la clausola franco fabbrica (Ex Works) presso il deposito centrale europeo ECOMAL a Kirchzarten, Germania (INCOTERMS® 2020), escluso l'imballaggio. Su richiesta e a spese del committente, la merce sarà spedita ad un'altra destinazione (acquisto per corrispondenza) e assicurata. Se vengono concordati altri termini di consegna, anche questi si basano sempre sugli INCOTERMS® 2020.
2. I tempi di consegna indicati non sono vincolanti, salvo non sia espressamente indicato per iscritto. Se la spedizione è stata concordata su richiesta e a spese del committente, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.
3. Se su richiesta del committente dopo la conclusione del contratto, la consegna deve essere effettuata oltre i termini di consegna concordati, il pagamento della merce è da effettuare come se la consegna fosse stata effettuata nei termini precedentemente previsti.
4. Le consegne parziali sono ammesse se la consegna parziale è utilizzabile dal committente nell'ambito dello scopo contrattuale, se la consegna della merce ordinata residua è assicurata e se il committente non deve sostenere impegni supplementari consistenti o costi aggiuntivi. Se il committente è obbligato ad accettare la merce, quest'accettazione deve avvenire immediatamente alla data di presa in consegna concordata, o in via subordinata entro una settimana dall'avviso da parte del fornitore che la merce è pronta per l'accettazione. Il committente non può rifiutare la presa in consegna in caso di sussistenza di un difetto non essenziale.
5. In caso di danni della merce o dell'imballaggio visibili esternamente (in particolare, danni da trasporto), il committente è tenuto a documentare il danno (in particolare mediante foto dell'imballaggio esterno o della merce danneggiata) e ad annotarlo sulla ricevuta di accettazione del fornitore di servizi di trasporto. Rimane comunque salvo il dispositivo degli articoli 1491, 1495 c.c.
6. Il rispetto dei termini di consegna concordati è subordinato alla ricezione puntuale di tutti i documenti, approvazioni e permessi necessari che devono essere forniti dal committente, in particolare i piani; nonché al rispetto dei termini di pagamento concordati e agli altri obblighi da parte del committente. In caso contrario, il termine sarà ragionevolmente esteso, a meno che il fornitore non sia responsabile del ritardo.
7. Se la consegna viene ritardata per motivi imputabili al committente, il termine si considera rispettato con la notifica di disponibilità della merce per la spedizione entro il termine concordato.
8. Se il committente è in ritardo con l'accettazione o viola colpevolmente altri obblighi di collaborazione, il fornitore ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno, tra cui le spese aggiuntive (ad es. i costi di magazzinaggio). A tal fine, il fornitore addebiterà un risarcimento forfettario pari a 0,5% dell'importo della fattura per ogni settimana di calendario fino ad un massimo del 5% dell'importo della fattura, a partire dal termine di consegna o - in assenza di un termine di consegna - dalla comunicazione che la merce è pronta per la spedizione. Entrambe le parti si riservano il diritto di provare danni maggiori o minori.
9. Il fornitore non è responsabile dell'impossibilità di consegna o di ritardi nella consegna, quando questi siano causati da forza maggiore (ad es. catastrofi naturali, guerra, sommosse, epidemie, pandemie) o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad es. interruzioni operative di qualsiasi tipo, compresa l'indisponibilità del sistema informatico (ad es. a causa di attacchi di hacker, virus), ritardi nei trasporti, scioperi, blocchi legittimi, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà ad ottenere le necessarie autorizzazioni ufficiali (comprese le licenze), misure ufficiali o la mancata, errata o tardiva consegna da parte dei fornitori a monte) di cui il fornitore non è responsabile. Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione sostanzialmente più difficile o impossibile per il fornitore e non si può prevedere che il fornitore sia in grado di fornire la sua prestazione entro un periodo di tempo ragionevole - al massimo entro mesi 2 (due) - il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di servizio vengono prolungati o vengono posticipati del periodo dell'impedimento più un periodo di avviamento ragionevole.
10. Se la spedizione o la consegna viene ritardata su richiesta del committente, al committente possono essere addebitati costi di magazzinaggio pari a 0,5% dell'importo della fattura per ogni settimana, ma non superiori al 5% dell'importo della fattura; questo a partire da un mese dopo la notifica di disponibilità della spedizione, a meno che il committente non dimostri di aver sostenuto costi inferiori o il fornitore dimostri che ha sostenuto costi superiori.

VI. Garanzia

1. In caso di reclamo valido relativo alla qualità della merce, alle sue caratteristiche o a un altro difetto, comunicato al fornitore in conformità alle presenti condizioni e alle relative disposizioni di legge, il fornitore è autorizzato a propria discrezione a sostituire la merce (o parti di essa) senza addebito di spese per il committente o a rimborsare il prezzo di acquisto al committente. Il fornitore è, nei limiti ammessi dalla legge, esonerato da ogni ulteriore garanzia nei confronti del committente.
2. Il fornitore ha il diritto di subordinare la sostituzione della merce o parte di essa al pagamento del prezzo di acquisto scaduto da parte del committente. Il committente ha tuttavia il diritto di trattenere una congrua parte del prezzo d'acquisto in relazione al difetto.
3. In caso di avvisi di vizi ingiustificati, il fornitore ha il diritto di esigere dal committente il risarcimento delle spese sostenute.
4. Su richiesta del fornitore, il committente deve restituire l'oggetto contestato della fornitura - compreso l'imballaggio originale, se possibile - in porto franco e/o tenerlo in custodia gratuitamente per un eventuale controllo da parte di un esperto. Qualora venga accertata la sussistenza di un vizio, il fornitore rimborserà i costi del percorso di spedizione più favorevole o i costi di magazzinaggio secondo i prezzi di mercato; ciò non vale per quanto riguarda i costi di magazzinaggio e/o di consegna che si rivelano maggiori perché l'oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello di utilizzo previsto.
5. Se il difetto si basa su un prodotto difettoso di terzi, il fornitore ha il diritto di cedere al committente i suoi diritti di garanzia nei confronti del proprio fornitore. In questo caso, una richiesta di garanzia può essere fatta contro il fornitore solo se l'esecuzione legale dei suddetti diritti contro il primo fornitore o il produttore del prodotto difettoso non ha avuto successo o è inutile, per esempio a causa di insolvenza.
6. Il committente è obbligato ad informare immediatamente il fornitore della rivendicazione giudiziaria dei crediti ceduti e ad ottenere il consenso del fornitore per tutti gli accordi relativi ai crediti ceduti.
7. La garanzia cessa se il committente modifica o altera l'oggetto della fornitura o lo fa modificare da terzi senza l'espresso consenso del fornitore.

VII. Responsabilità, prescrizione

1. Il fornitore è responsabile secondo le disposizioni di legge solo se il danno è stato causato intenzionalmente o per colpa grave dal fornitore, da un suo amministratore, un dipendente o un ausiliario (cfr. artt. 1229, 1490 c.2 c.c.).
2. Rimangono inalterate le disposizioni di legge riguardo alla responsabilità del prodotto difettoso; ciò vale anche per la responsabilità per lesioni colpose alla vita, al corpo o alla salute. Se viene assunta una garanzia, il fornitore è responsabile secondo le disposizioni di legge.
3. Se è esclusa o limitata la responsabilità del fornitore, ciò vale anche per la responsabilità personale dei suoi amministratori, dipendenti e ausiliari.
4. Le richieste di risarcimento dei danni si prescrivono nei termini di legge ed in particolare entro i termini di cui all'art. 1495 c.c..
5. Le richieste di risarcimento dei danni sono ammesse solo nel rispetto del presente articolo VII. E' esclusa ogni ulteriore pretesa di risarcimento del committente nei confronti del fornitore a causa di difetti.

VIII. Diritti di proprietà industriale e diritti d'autore

1. Qualora il committente richieda specifiche forniture e prestazioni, egli deve verificare se la merce, nella misura in cui il fornitore la consegna secondo le specifiche del committente, viola i diritti di terzi.
2. Inoltre: se un terzo fa valere pretese legittime nei confronti del committente basate sulla violazione di diritti di proprietà industriale o diritti d'autore di terzi (di seguito denominati "diritti di proprietà") commessa attraverso forniture effettuate dal fornitore e utilizzate in conformità al contratto, il fornitore è responsabile nei confronti del committente entro il termine di garanzia di cui all'art. VII n. 5.
3. I suddetti obblighi del fornitore sussistono solo nella misura in cui il committente non riconosca una violazione nei confronti del terzo, senza il previo consenso esplicito del fornitore e quando tutte le misure difensive, incluse eventuali trattative per una soluzione bonaria, sono riservate al fornitore, o in caso di sentenze passate in giudizio.
4. Ogni pretesa/diritto/garanzia del committente è esclusa qualora egli sia responsabile della violazione del diritto di proprietà.
5. Le pretese del committente sono anche escluse se la violazione del diritto è dovuta:
 - a) da un'applicazione del prodotto non prevedibile per il fornitore o non concordata o
 - b) dal fatto che la consegna sia stata modificata dal committente o utilizzata insieme a prodotti non forniti dal fornitore, a meno che il fornitore non abbia dato il suo previo consenso.
6. In caso di violazione dei diritti di proprietà industriale, le disposizioni dell'art. VI clausole 3-6 si applicano, *mutatis mutandis*, per le pretese del committente.
7. Il committente è tenuto ad informare il fornitore senza ritardo e per iscritto (incluso e-mail, pec, fax) delle pretese che vengono fatte valere nei suoi confronti e che sono fondate sulla violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi. Rimane salva l'applicabilità degli artt. 1491, 1495 c.c..

IX. Controllo delle esportazioni

1. Il fornitore non vende i suoi prodotti a paesi per i quali l'UE o gli USA hanno emesso un embargo. Se, dopo la conclusione del contratto, emerge che il committente vive o ha la sua sede in uno dei Paesi soggetto ad un embargo o intende effettuare un'ulteriore consegna in uno di questi Paesi, il fornitore è autorizzato a recedere immediatamente dal contratto di acquisto.

2. Come società facente parte di un gruppo americano, il fornitore verificherà anche se e in che misura una transazione è ammissibile o autorizzabile ai sensi della legge sulle sanzioni statunitense (per quanto applicabile al fornitore).
3. Il committente riconosce che i prodotti del fornitore sono in parte fabbricati negli Stati Uniti e possono quindi essere soggetti in particolare alle restrizioni sull'esportazione dagli Stati Uniti. In caso di rivendita, il committente deve assicurarsi che, oltre alle restrizioni europee, siano rispettate anche queste restrizioni e deve imporre questo obbligo anche al suo acquirente.

X. Segretezza

1. Il committente è obbligato a trattare tutte le informazioni di cui viene a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto come confidenziali, a non usarle per scopi propri o di terzi al di fuori del presente contratto ed a non renderle disponibili a terzi. Questo vale per la durata di questo rapporto contrattuale e dopo la sua cessazione. Il committente deve anche imporre questo obbligo di segretezza, incluso il divieto di utilizzo, ai suoi dipendenti e ad altri rappresentanti. Ulteriori obblighi di segretezza di qualsiasi accordo di segretezza o contratto di sviluppo concluso tra le parti rimangono inalterati.
2. L'obbligo di mantenere la segretezza e di non utilizzare le informazioni comunicate non si applica se e per quanto le informazioni
 - (i) erano già conosciute al committente prima della comunicazione da parte del fornitore,
 - (ii) sono evidenti al momento della conclusione o lo diventano in seguito alla conclusione del contratto,
 - (iii) sono messe a disposizione del committente da una terza parte autorizzata o
 - (iv) devono essere comunicate ad un'autorità competente, ad un tribunale della giurisdizione competente o ad altro soggetto indicato dalla legge, a condizione che il committente – per quanto legalmente consentito – informi immediatamente il fornitore per consentirgli di opporsi a tale obbligo prima della comunicazione.

Le disposizioni legali per l'ottenimento, l'uso o la rivelazione di segreti aziendali rimangono inalterati.

XI. Protezione dei dati

Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni della legge sulla protezione dei dati. Ulteriori informazioni possono essere trovate su <https://www.ecomal.com/en/data-privacy/>.

XII. Nullità parziale

Se una qualsiasi disposizione del contratto o qualsiasi disposizione aggiunta successivamente al contratto è o diventa invalida o nulla in tutto o in parte, o se il contratto contiene lacune, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni e le parti concordano una disposizione sostitutiva valida che si avvicini il più possibile al significato e all'efficacia della disposizione originale.

XIII. Foro competente e legge applicabile

1. Il foro esclusivo per tutte le eventuali controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è l'autorità giurisdizionale italiana competente in base alla sede del fornitore a Cusano Milanino (MI) (Tribunale di Monza). Il fornitore può intentare un'azione presso il tribunale competente per materia presso la sede principale del committente.
2. Le presenti condizioni generali di fornitura ed i rapporti contrattuali tra il fornitore ed il committente sono disciplinati dal diritto italiano ed interpretati, eseguiti e risolti in base ad esso; è esclusa l'applicazione del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).

Maggio 2021

General Terms and Conditions of Sale and Delivery of ECOMAL Italy S.r.l.

I. General, scope

1. These General Terms and Conditions of Sale and Delivery of ECOMAL Italy S.r.l. (hereinafter also "**supplier**") apply to all present and future business relationships with all clients specified as non-consumers (hereinafter referred to as "**purchaser**").
2. Deviating or supplementary terms and conditions of the purchaser shall only become part of the contract if and insofar as the supplier has expressly agreed to their applicability.

II. Offers and conclusion of the contract, product specifications

1. Unless otherwise expressly stated, the prices indicated by the Supplier are valid for 30 days; apart from that, the supplier's offers are non-binding. For the scope of the supplier's obligation under the contract, the written order confirmation of the supplier is to be decisive (incl. e-mail, pec, fax). The order is to be deemed accepted only upon the order confirmation or upon dispatch of the goods.
2. The purchaser may not transfer his contractual rights to third parties without the prior express consent of the supplier.
3. Product samples are considered as non-binding illustrative pieces and for demonstration purposes only. Unless otherwise agreed between the parties in writing (incl. e-mail, pec, fax), all deliveries shall be made based on the technical data sheet of the respective product valid at the time of the conclusion of the contract. The same shall apply in the event of product modifications according to the purchaser's specifications, considering deviating and/or supplementary information in the data sheet.
4. In the event of product modifications according to the purchaser's specifications, any drawing and documents provided by the purchaser remains as his property. However, the supplier is entitled to make the drawings and documents provided by the purchaser available to third parties (in particular manufacturers) to whom the supplier has permissibly transferred supplies or services. Furthermore, the supplier may store any data electronically provided by purchaser within the scope of his standard data backup system.

III. Prices and Terms of Payment

1. Unless otherwise agreed, the supplier's net prices valid at the time of conclusion of the contract shall apply. The prices are to be understood in the currency as stated in the order confirmation or invoice and are "EXW/European central warehouse ECOMAL Kirchzarten" INCOTERMS® 2020 plus VAT as well as any insurance, transport and packaging costs and any other taxes or duties.
2. Invoices are to be paid in the currency as indicated in the invoice within 30 calendar days after delivery and invoicing without any deductions. Decisive date for the timeliness is the payment receipt's date. Any discounts granted to the purchaser shall only apply in case of timely payment of the purchaser.
3. At any time, the supplier is however entitled to make his deliveries/services dependent on concurrent payment by the purchaser without stating any reason.
4. If the purchaser fails to meet the payment deadline, he is in default of payment without further necessity of a reminder by the supplier. During the time of default, the interest charged on the purchase price is calculated at the statutory default interest's rate applicable at the time (Art. 5, D.Lgs. 231/2002). The supplier reserves the right to claim damages caused by default.
5. The purchaser shall only be entitled to set-off and to assert a right of retention if the counterclaims are undisputed or have been assessed legally binding or if they are subject to reciprocity with the supplier's claims.

IV. Retention of Title

1. The supplier reserves title to all deliveries ("reserved goods") until complete fulfilment of all current and future claims from the entire business relationship with the purchaser (current account reservation). The retention of title shall also apply to replacement or exchange parts, unless those parts become essential parts of another good.
2. The purchaser shall carefully store the reserved goods at his own expense, maintain and repair them and insure them against fire, water damage, burglary and theft.
3. During the period of retention of title, the purchaser is not entitled to pledge the reserved goods or assign them as security. However, the purchaser shall be entitled to sell the reserved goods in the ordinary course of business as long as he is not in default of payment. The purchaser hereby already assigns the accounts receivable that arise out of the re-sale or for any other legal reason concerning the reserved goods to the supplier in full without the need for any special declaration – in case of co-ownership of the reserved goods pro rata according to the co-ownership share; in case of a sale without unit prices in the amount indicated on the supplier's invoice. The supplier accepts said assignment.
4. The supplier revocably authorizes the purchaser to collect the claims assigned to the supplier for his account in his own name. If the purchaser acts in breach of the contract – in particular, if he is in default of payment – the supplier may request the purchaser to disclose the assignment and to provide the supplier with the information and documents necessary for the collection of the claim.
5. The purchaser may process, rework or combine the reserved goods with other items. In this case, the supplier shall acquire a co-ownership share of the new item in the ratio of the value of the reserved goods (invoice value) to the value of the new item. The processed, worked or combined goods are considered as reserved goods.

6. In case of sale of newly formed reserved goods, the advance assignment agreed (cf. IV.3.) shall apply only to the amount of the invoice value of the reserved goods. The share of the claim assigned to the supplier is to be settled with priority over claims of the purchaser. Regarding the authorisation of the purchaser to collect assigned claims and the conditions for the revocation thereof, Sec. 4 of this Article IV shall apply accordingly.
7. Section 6 of this Article IV shall apply accordingly in case of the combination of the reserved goods real property or movable property.
8. In the event of seizure, confiscation or other dispositions by third parties with regard to the reserved goods, the purchaser shall notify the supplier without undue delay. In case of the purchaser's breach of contract, in particular if the purchaser is in default of payment, the supplier is entitled to demand the return of the reserved goods at the expense of the purchaser after setting a reasonable deadline. The purchaser is obliged to return the reserved goods. The supplier's request to return the reserved goods is to be considered as withdrawal from the contract only if the supplier has explicitly declared the withdrawal. Subject to a prior notification, the supplier shall be entitled to use the reserved goods (e.g. to sell them) and to offset the realised proceeds against the outstanding payments.

V. Terms of delivery and delay, Documentation of transport damage

1. Delivery shall be made EXW European central warehouse ECOMAL Kirchzarten, Germany (INCOTERMS® 2020) excluding packaging. Upon request and at the expense of the purchaser, the goods will be sent to another destination (delivery purchase) and insured. If other terms of delivery are agreed upon, they are as well based on INCOTERMS® 2020.
2. Unless expressly stated in writing otherwise, delivery dates indicated by the supplier are not binding. If the shipment has been agreed upon request and expense of the purchaser, delivery periods and delivery dates shall refer to the time of transfer to the carrier, forwarder or other third party commissioned with the transport.
3. If, after conclusion of the contract, the purchaser requests a later delivery date than originally agreed upon by the parties, payment shall be made as if the delivery was carried out on time of the original delivery date.
4. Partial deliveries are permissible if the partial delivery can be used by the purchaser within the scope of the contractual purpose, the delivery of the remaining ordered goods is ensured, and the purchaser sustains no significant additional expenses or additional costs. If the purchaser is obliged to accept the goods or services, this must be done immediately on the agreed acceptance date, or alternatively within one week after notification of readiness for acceptance by the supplier. The purchaser is not entitled to refuse the acceptance in case of a non-essential defect.
5. In the event of externally visible damage to the goods or packaging (especially transportation damage), the purchaser shall ensure that the damage is documented (in particular, by taking pictures of the damaged packaging or good) and that the damage is noted on the receipt of the freight service provider. However, Art. 1491, 1495 c.c. remain unaffected.
6. Compliance by the supplier with any agreed delivery dates is subordinated to the timely receipt of all documents, approvals (e.g., approvals of technical drawings and plans) and permits to be provided by the purchaser, as well as the purchaser's compliance with the agreed payment terms and other obligations of the purchaser under the contract. Otherwise, the deadline shall be extended accordingly unless the supplier is responsible for the delay.
7. In case of delayed delivery for reasons for which the purchaser is responsible, the delivery date shall be considered as met if the supplier has notified the purchaser within the agreed deadline that the goods to be delivered are ready for dispatch.
8. If the purchaser is in default of acceptance or if he negligently or intentionally breaches other obligations that result in a delay of the delivery, the supplier is entitled to claim an across-the-board compensation of 0.5% of the invoiced amount per calendar week, but no more than 5% of the invoiced amount, beginning at delivery date or – in the absence of a delivery date – with the notification of the purchaser by the supplier that the goods are ready for dispatch. Both parties reserve the right to prove higher or lower damages.
9. The supplier is not liable for impossibility of delivery or delays in delivery, as far as they are due to force majeure (e.g. natural disasters, war, riots, epidemics, pandemics) or other unforeseeable events at the time of conclusion of the contract (e.g. breakdowns of all kinds, incl. unavailability of the IT system (e.g. due to hacker attacks, viruses), delays in transport, strikes, legitimate lockouts, lack of manpower, energy or raw materials, difficulties in obtaining necessary regulatory approvals (incl. licenses), regulatory action or the lack of incorrect or untimely supply from upstream suppliers) which the Supplier is not responsible for. If such events make the delivery or service significantly more difficult or impossible for the supplier and it cannot be foreseen that the supplier can provide its services within a reasonable period – at the latest within 2 (two) months – the supplier is entitled to withdraw from the contract. In case of obstacles of a temporary duration, the delivery or service periods shall be extended or postponed by the period of the hindrance plus a reasonable ramp-up period.
10. If dispatch or delivery of the goods is delayed at the Purchaser's request, the Supplier is entitled to charge warehouse fees in the amount of 0.5% of the invoice amount per calendar week, but not more than 5%, beginning one month after notification of readiness for dispatch. Both parties shall reserve the right to prove higher or lower damages.

VI. Warranty

1. If there is a valid claim concerning the quality of the goods, their characteristics or any other defect, provided communication to the supplier in accordance with the present terms of sale and delivery the supplier is at his own discretion entitled to replace the goods (or parts) without any added expenses for the purchaser or to refund the purchase price. The supplier is, within the limits permitted by law, exempted from any further liability regarding the purchaser.
2. The supplier is entitled to make the subsequent performance owed by the supplier dependent on the purchaser paying the due purchase price. However, the purchaser is entitled to retain a part of the purchase price appropriate in relation to the defect.
3. If the purchaser's notification of defects proves to be unjustified, the supplier is entitled to demand reimbursement from the purchaser for the expenses incurred.
4. At the supplier's request, the purchaser shall return the rejected goods – if possible, including the original packaging – to the supplier free of charge and/or store the rejected goods free of charge for possible inspection by an expert. In the event of a justified notification of defects, the supplier reimburses the costs of the most favourable shipping route and/or the customary storage costs; this does not apply if the storage and/or delivery costs are increased because the delivered goods are located at a place other than the place of intended use.
5. If the defect is based on a defect of a third-party product, the supplier is entitled to assign his warranty claims against his supplier to the purchaser. In this case, the purchaser can only assert warranty claims against the supplier if the judicial enforcement of the aforementioned claims against the supplier or manufacturer of the defective third-party product was unsuccessful or is – for example due to insolvency – hopeless.
6. The purchaser shall inform the supplier without undue delay if the assigned claims are asserted in court and shall obtain the prior consent of the supplier for all agreements concerning the assigned claims.
7. The warranty ceases if the purchaser changes the delivery item or has it altered by third parties without the supplier's consent and as a result the elimination of the defect becomes impossible or unreasonably more difficult.

VII. Liability, Statute of limitations

1. The supplier shall be liable in accordance with the statutory provisions for any damage caused intentionally or through gross negligence by the supplier or one of his legal representatives, an employee or another vicarious agent (cf. art. 1229, 1490 c.2 c.c.).
2. Liability under the Product Liability Act remains unaffected; this also applies to liability for negligent or intentional injury to life, body or health. When assuming a guarantee, the supplier is liable in accordance with the statutory provisions.
3. As far as the liability of the supplier is excluded and limited, this also applies to the personal liability of the supplier's legal representatives, employees and other vicarious agents.
4. Claims for damages expire within the statutory periods, in particular within the periods of art. 1495 c.c..
5. Claims for damages shall only persist under the provisions of Article VII. Further claims for damages of the purchaser against the supplier due to a defect are excluded.

VIII. Intellectual Property Rights

1. Insofar as the purchaser provides specifications for deliveries and services, the purchaser shall ensure that the goods, as far as the supplier delivers them in accordance with the purchaser's specifications, do not infringe third-party rights.
2. In all other respects, the following shall apply: If a third party asserts a justified claim against the purchaser based on an infringement of third-party intellectual property rights by deliveries made by the supplier and used by the purchaser in accordance with the contract, the supplier shall be liable to the purchaser within the warranty period (Article VII Sec. 5).
3. The aforementioned obligations of the supplier apply only if and to the extent that the purchaser does not acknowledge a breach to a third party without the prior explicit consent of the supplier and the Supplier retains the right to take all defence measures and negotiate a settlement, or in case of a final judgement.
4. Claims of the purchaser are excluded to the extent that he is responsible for the infringement of the third-party intellectual property rights.
5. Claims of the purchaser are also excluded if the infringement of the third-party intellectual property rights was caused
 - a) by an application or use of the respective good not foreseeable for the supplier or not agreed by the parties or
 - b) by the purchaser modifying the delivered goods or using them together with products that were not delivered by the supplier unless the supplier has agreed in advance.
6. In case of infringements of the third-party intellectual property rights, the provisions of Article VI Sec. 2 to 5 shall apply accordingly to the purchaser's claims.
7. The purchaser shall inform the supplier without undue delay in writing (incl. e-mail, pec, fax) as soon as claims regarding the infringement of third-party rights are asserted against the purchaser. Art. 1491, 1495 c.c. remain unaffected.

IX. Export Control

1. The supplier does not sell his products to countries for which the EU or the USA have issued an embargo. Therefore, if, after the conclusion of the contract, it turns out that the purchaser resides or is based in a country for which an embargo is issued or intends to make a further delivery to such country, the supplier is entitled to immediately withdraw from the contract.
2. The supplier is part of an US-American group of companies. As such, the supplier verifies whether and to what extent a transaction with the purchaser is permissible or subject to approval under US sanctions law (to the extent applicable to the supplier).
3. The purchaser acknowledges that the products of the supplier are partly manufactured in the USA and may be subject to export restrictions of the USA. In the event of a resale, the purchaser shall ensure that, in addition to European restrictions, these restrictions are also complied with and is to impose this obligation on its purchaser as well.

X. Confidentiality

1. The purchaser is obliged to keep all information that he gains knowledge of in connection with the performance of the contract as confidential and to neither use it for his own or third parties' purposes outside of the contract with the supplier nor to make it available to third parties. This obligation applies for the duration of this contractual relationship as well as after its termination. The purchaser shall impose this obligation of confidentiality, including the prohibition of use, on his employees and other representatives and agents. Further confidentiality obligations of any confidentiality agreement or development contract concluded between the parties shall remain unaffected.
2. The obligation to maintain confidentiality and the prohibition of use shall not apply if and to the extent that the information
 - (i) was already known to the purchaser before disclosure by the supplier,
 - (ii) is, at the date of conclusion of the contract, generally available or will thereafter be made generally available,
 - (iii) is made available to the purchaser from a third party lawfully entitled to do so or
 - (iv) is required to be disclosed to any authorities for the purposes of the contract, or to a court, or on the basis of any statutory obligations, provided that, if legally permissible, the purchaser first gives prompt notice to the supplier to permit him to oppose such requirement prior to disclosure.

The legal provisions for obtaining, using or disclosing business secrets remain unaffected.

XI. Data Protection

The supplier complies with the applicable provisions of the data protection law. Further information is available at <https://www.ecomal.com/en/data-privacy/>.

XII. Severability

If any provision of the contract or any provision subsequently added to the contract is or becomes invalid or void in whole or in part, or if the contract contains any omission, the validity of the remaining provisions shall not be affected thereby. The parties then are to agree on a valid substitute provision that comes as close as possible in meaning and effectiveness to the original provision.

XIII. Jurisdiction, Applicable law

1. The sole place of jurisdiction for all disputes derived directly or indirectly from the contractual relationship between the parties shall be the Italian court having jurisdiction at the supplier's registered seat at Cusano Milanino (MI) (Court of Monza). The supplier is also entitled to assert his claims at the purchaser's general place of jurisdiction.
2. These General Terms and Conditions for Deliveries and the contractual relations between the supplier and the purchaser are subject to the laws of Italy and interpreted, executed and solved according to Italian law. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) does not apply.

May 2021